

Studio Legale Avv. Vito Sola
tel. 06.35.45.45.48 ~ fax 178.2746256
email: segreteria@studiolegalesola.it
Via Ugo De Carolis 31 ~ 00136 Roma



TRIBUNALE DI ROMA

V SEZIONE CIVILE

Il Tribunale di Roma, sezione V civile, in composizione collegiale, nelle persone dei
sigg.ri Magistrati:

Dott. Lorenzo Pontecorvo	-	Presidente
Dott. LUIGI CAVALLO	-	Giudice
Dott. Fabio Miccio	-	Giudice rel.

riunito in camera di consiglio ha pronunciato, ai sensi dell'art. 737 c.p.c., nel
procedimento iscritto al n. 1015/2021 V.G. il presente

DECRETO

sul ricorso proposto da:

ricorrente

NEI CONFRONTI DI

resistente

I ricorrenti introducevano ricorso ex art. 1129 c.c. per la revoca giudiziale del resistente,

Si costituiva il resistente eccependo, tra l'altro, anche l'inammissibilità del rimedio ex art. 1129 c.c. in presenza di una comunione.

All'udienza del 4.10.21, discussa la causa, il G.I. riservava la decisione.

Così riassunti i fatti, il ricorso è inammissibile.

La tesi di parte resistente secondo la quale l'azione di revoca ex art. 1129 c.c., in quanto inserita nel capo II "Del condominio negli edifici" del Titolo VII "Della comunione" nel Libro III "Della proprietà", è norma speciale che non può applicarsi alla comunione è corretta e condivisibile.

L'art. 1129 comma terzo c.c. attribuisce difatti al Tribunale un potere – quello di revoca dell'amministratore - ordinariamente spettante alla sola assemblea dei condomini (art. 1129, comma secondo c.c.); non può che ritenersi, pertanto, norma speciale non applicabile al di fuori dei casi in relazione ai quali è dettata; l'art. 1139 c.c. del resto prevede la possibilità di applicare le norme della comunione al condominio, ma non anche il contrario, e dunque anche tale elemento induce a propendere per la tesi della non utilizzabilità dell'articolo 1129 c.c. al caso di specie.

Non è revocabile in dubbio – ed è emerso pacificamente in udienza – che nel complesso immobiliare per cui è giudizio coesistono due diverse strutture: la comunione (evocata in questa sede) ed un condominio (estraneo al presente giudizio) pur se amministrato dallo stesso resistente.

In ordine alle spese di lite, devono essere poste a carico di parte ricorrente, contenute sui minimi per la particolare situazione di concomitanza di una comunione ed un condominio col medesimo amministratore sussistente nel caso di specie.

p.q.m.

dichiara inammissibile il ricorso;

condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in euro 900,00 per onorari oltre accessori.

Roma, 20/10/21

Il Presidente



Depositato in Cancelleria
Roma, ... 20/10/2021

FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Gabriella Fatale

